



N.4 | DICEMBRE 2022

IL LABIRINTO

DEL PROFESSIONISTA

RIVISTA DI AGGIORNAMENTO

Realizzata da 24 Ore Professionale
in collaborazione con Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili



24 ORE
PROFESSIONALE



Newsletter realizzata da
24 Ore Professionale
in collaborazione con
Unione Nazionale
Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

Proprietario ed Editore:
Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale
e amministrazione:
Viale Sarca, 223 - 20126 Milano
Redazione:
24 ORE Professionale

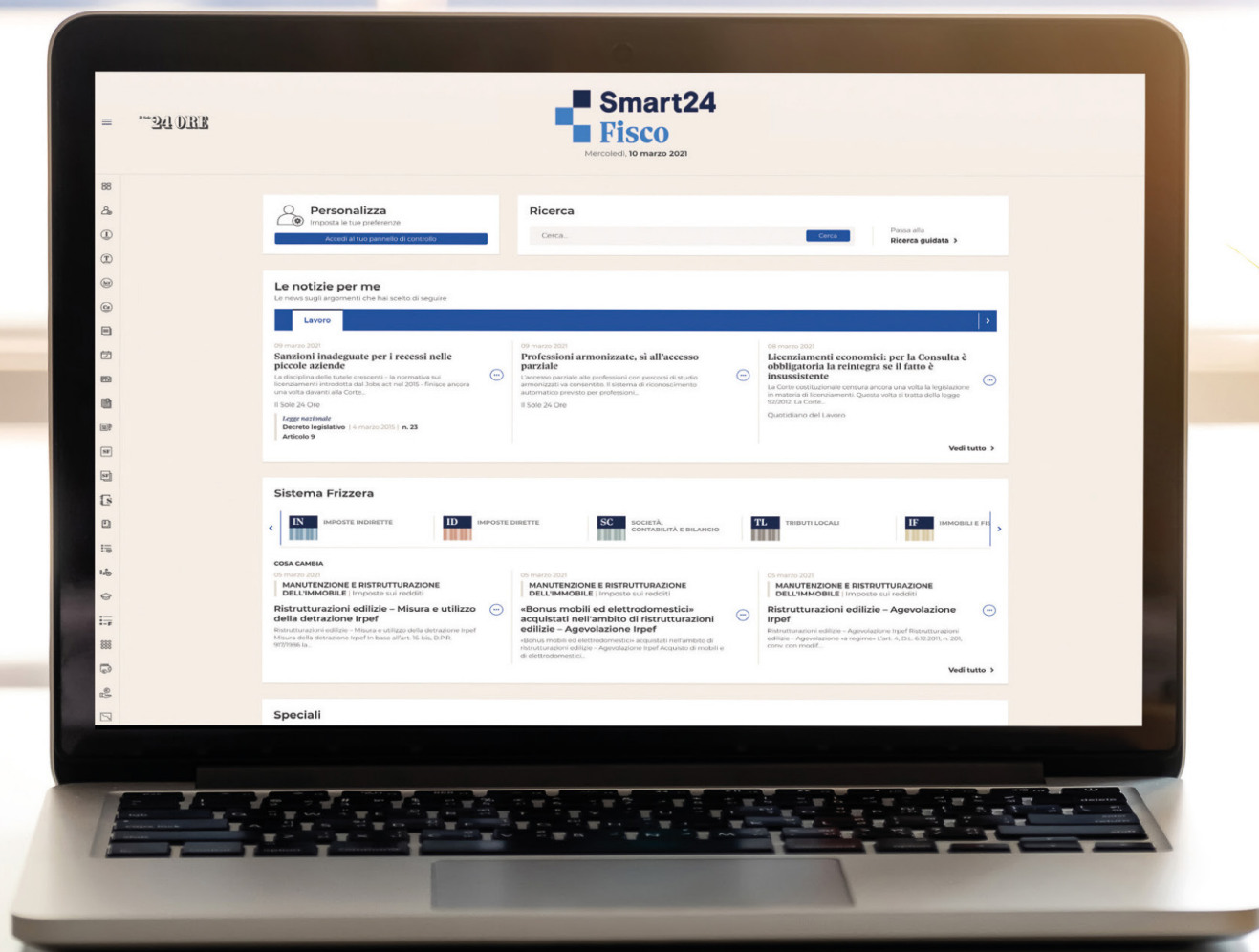
© 2022 Il Sole 24 ORE S.p.A.
Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione
anche parziale e con qualsiasi
strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche
se curati con scrupolosa attenzione,
non possono comportare specifiche
responsabilità per involontari errori e
inesattezze.

Chiusa in redazione:
7 dicembre 2022

Sommario

Sindaco a responsabilità limitata, partiamo da qui e da cosa per noi significa questo titolo	4
<i>a cura di Matteo De Lise</i> <i>Presidente Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili</i>	
Novita' sul 5x1000	6
<i>Denise Pederiva</i> <i>Commissione UNGDCEC enti no profit, associazionismo e sport</i>	
La ristrutturazione del debito gravante sull'abitazione dell'esecutato	11
<i>Giulio Pennisi - dottore commercialista e revisore legale</i>	
Un ruolo decisivo nella proposta di concordato semplificato: brevi annotazioni sulla condotta dell'esperto nel corso delle trattative e sulla relazione finale	18
<i>Marco Anesa, C.d.A. Fondazione Centro Studi UNGDCEC</i>	
La vigilanza sull'adeguatezza degli assetti da parte del Collegio sindacale	21
<i>Michela Boidi - Presidente Commissione di studio UNGDCEC "Collegio sindacale"</i>	
Runts e bilanci	25
<i>Di Cosimo Simone</i> <i>Segretario Commissione UNGDCEC Enti no profit, associazionismo e sport</i>	
Cosa succede alle ONLUS?	28
<i>Valentina Papa</i> <i>Commissione UNGDCEC Enti no profit, associazionismo e sport</i>	
L'Organismo di Vigilanza quale baricentro nel sistema dei controlli	32
<i>Camilla Zanichelli - Consigliere di Giunta UNGDCEC</i> <i>Daniele Sciardiglia - Presidente della Commissione Responsabilità Amministrativa UNGDCEC</i>	
News e approfondimenti	24ORE PROFESSIONALE
Direttiva PIF, le novità per le frodi Iva intra-Ue	37
<i>Rosanna Acierio, Il Sole 24 Ore, Estratto da "La Settimana Fiscale", Edizione del 7 dicembre 2022, n. 46, p. 57-60</i>	



Smart24 Fisco
L'essenziale per il tuo
aggiornamento.



Smart24 Premium
Quello che cerchi,
dalla teoria alla pratica.



Smart24 Pro
L'offerta più completa
per la tua informazione.

Smart24 Fisco. Più rapido, più efficiente, più adatto a te.

Smart24 Fisco è l'innovativo sistema informativo del Sole 24 Ore, progettato sulle tue esigenze con 3 soluzioni che rendono il lavoro rapido ed efficiente. Scegli **Smart24 Fisco** con gli aggiornamenti di norme e tributi e tutte le guide pratiche, **Smart24 Fisco Premium** ricco di approfondimenti esclusivi, elearning e strumenti operativi o **Smart24 Fisco Pro** per una versione completa con un focus sul diritto del lavoro.



smart24fisco.com

EDITORIALE

Sindaco a responsabilità limitata, partiamo da qui e da cosa per noi significa questo titolo

a cura di Matteo De Lise – Presidente Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

L'organo di controllo è chiamato a svolgere un difficile ruolo. Nel sorvegliare formalmente e sostanzialmente la corretta gestione societaria, è preposto alla **tutela di importanti interessi di carattere generale**, attinenti alla continuità e mantenimento del valore d'impresa.

Volendo elencare i compiti del Collegio Sindacale, come previsti dalla normativa attuale, ricordiamo che esso **vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; sull'adeguatezza delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione per la regolamentazione delle operazioni con parti correlate, sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo della società, sull'adeguatezza del sistema di controllo interno, sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo-contabile e sul suo concreto funzionamento**, sull'osservanza da parte degli amministratori delle norme procedurali inerenti alla redazione, all'approvazione e alla pubblicazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato. Ancora, se dall'attività di vigilanza dovessero emergere significativi rischi di possibili violazioni di legge o di statuto, di inesatta applicazione dei principi di corretta amministrazione, di inadeguatezza dell'assetto organizzativo o del sistema amministrativo-contabile, il Collegio Sindacale deve richiedere all'organo amministrativo **l'adozione di azioni correttive**, monitorandone la realizzazione nel corso dell'incarico.

Compresi tra i compiti del Collegio Sindacale vi sono anche specifici poteri di effettuazione di **atti di ispezione e controllo**, di convocazione dell'assemblea dei soci, di indagine sui fatti censurabili denunciati dai soci e di denuncia al Tribunale in caso di fondato sospetto che gli amministratori abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione.

Infine, dalla riforma del Codice della Crisi, emerge inoltre il potere del Collegio Sindacale di proporre istanza di fallimento.

Fatte tutte queste premesse, il coinvolgimento della Governance di impresa

EDITORIALE

è centrale per creare e mantenere nel lungo periodo il valore e preservare la continuità. Queste considerazioni, nell'attuale contesto di incertezza derivanti dalla situazione internazionale, aumentano notevolmente la delicatezza del ruolo del Collegio Sindacale, chiamato a valutare strategicamente la **capacità dell'impresa di mantenere nel lungo periodo il valore di impresa**.

Il collegio sindacale è di fatto il centro di controllo dell'azienda, ma più in generale, l'attività di controllo così come declinata nel nuovo codice della crisi, è l'opportunità che abbiamo in quanto commercialisti di iniziare la transizione fra quello che eravamo e quello che in realtà siamo.

Deve cambiarne la percezione del nostro ruolo, dobbiamo essere in grado in ogni sede di evidenziare quanto siamo determinanti per il prosieguo dell'attività economica, non solo parlando delle responsabilità rispetto al compenso, ma provando a far capire che è la rilevanza del nostro operato in termini economici e aziendali a determinare una necessità di un giusto compenso e di una tutela rispetto ad un sistema di responsabilità squilibrato.

Dobbiamo difendere questa posizione propria del commercialista da aggressioni esterne.

Il ruolo del commercialista è centrale, e la nostra responsabilità in quanto Unione non può essere limitata alla tutela ma deve incidere anche sulla possibilità di rendere centrale nelle attività di controllo la nostra competenza.

Tanti vogliono essere noi, vogliono poter prendere parte delle nostre competenze a partire da qui. Noi abbiamo la responsabilità di difendere quello che siamo.

Novita' sul 5x1000

Denise Pederiva – Commissione UNGDCEC enti no profit, associazionismo e sport

UNGDC

Come noto, il c.d. “5 per mille” è uno strumento che permette alle persone fisiche di destinare una quota della propria IRPEF annuale a specifici beneficiari individuati tra una serie di enti operanti in settori sociali.

È bene specificare che, in sede di compilazione della dichiarazione annuale dei redditi, non è obbligatorio devolvere il 5 per mille, tuttavia, in caso di mancata scelta da parte del contribuente, le somme vengono incassate dallo Stato. La normativa attuale in tema è quella prevista dal D. Lgs. 111/2017 in combinato disposto con il DPCM del 23 luglio 2020 che ha modificato il DPCM 23/04/2010 pubblicato in GU n. 131 del 08/06/2010 istitutivo del 5x1000.

Il D.Lgs. 111/2017 prevede che il 5x1000 vada a sostegno:

- Degli enti del Terzo settore (Ets), comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società;
- Degli enti della ricerca scientifica e dell'università;
- enti della ricerca sanitaria;
- delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, purché tra i propri iscritti sia presente il settore giovanile (come specificato dal DM Economia del 2 aprile 2009 richiamato dal DPCM del 23 luglio 2020);
- degli enti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (DPCM 28 luglio 2016);
- degli enti che gestiscono delle aree protette, tra cui anche gli enti gestori dei parchi nazionali (come elencati dal DPCM 22 marzo 2019).

Con l'entrata in vigore del RUNTS, a decorrere dal 23 novembre 2021, la categoria degli “Enti del Terzo settore” ha sostituito quella precedente degli “Enti del volontariato” e si è reso necessario dettare alcune regole per il periodo tran-

sitorio, per permettere il coordinamento della disciplina specifica con la c.d. “Trasmigrazione” connessa al popolamento del RUNTS con i dati delle ODV, delle APS e delle ONLUS.

In conseguenza di ciò, per il 2022 sono stati creati due elenchi di enti accreditati per il 5 per mille:

- Elenco permanente degli enti accreditati, in cui;
 - sono trasigrate le APS e le ODV che avevano già ottenuto l'iscrizione all'elenco per l'anno 2021;
 - hanno chiesto l'iscrizione le ODV, le APS e i nuovi ETS che in fase di prima iscrizione al RUNTS, in piattaforma, hanno spuntato la scelta “Accreditamento del 5/1000”;
- Elenco permanente delle ONLUS, in cui sono state iscritte le ONLUS già presenti nell'elenco per la precedente annualità.

UNGDCEC

Le ODV e le APS che non erano presenti nell'elenco per l'annualità precedente, ma che sono state trasigrate, potevano chiedere l'accREDITAMENTO per il 2022 entro il 31 ottobre 2022, seguendo le modalità indicate dall'art. 3 del DPCM del 23 luglio 2020. Una modalità transitoria è stata altresì prevista per le ONLUS non accreditate all'elenco del 5 per mille dell'anno precedente, prevedendo il termine dell'11 aprile 2022 per la regolarizzazione.

Data la molteplicità dei settori per i quali è riconosciuta la finalità sociale, gli enti interessati all'iscrizione nell'elenco dei beneficiari del 5 per mille per il successivo riparto delle somme, devono rivolgersi alle amministrazioni incaricate per la verifica dei requisiti di iscrizione:

- Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per gli Ets;
- Agenzia delle entrate, per le Onlus (solo 2022);
- Ministero dell'Università e della ricerca, per gli enti della ricerca scientifica e dell'università;
- Ministero della Salute, per gli enti della ricerca sanitaria;
- Comitato olimpico nazionale italiano, per le associazioni sportive dilettantistiche (Asd);
- Ministero della Cultura, per gli enti senza scopo di lucro, legalmente riconosciuti, che realizzino attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
- Ministero della Transizione ecologica, per gli enti gestori dei parchi nazionali.

Ad esclusione degli anni 2021 e 2022, che rappresentano un periodo transitorio verso l'entrata in vigore sistematica dello strumento, entro il 10 aprile di ogni anno va presentata la richiesta di accREDITAMENTO, in via telematica e secondo le modalità indicate sui siti ufficiali delle amministrazioni sopra elencate.

In generale, a regime sono previste le seguenti scadenze per l'accreditamento all'elenco:

31 marzo di ciascun anno	Pubblicazione degli elenchi dei beneficiari accreditati nei precedenti esercizi, da parte di ciascuna amministrazione competente;
10 aprile	Termine presentazione della domanda di iscrizione per l'annualità in corso, per gli enti non iscritti;
20 aprile	Pubblicazione elenco provvisorio;
30 aprile	Richiesta di correzione dei dati presenti sull'elenco e da parte del legale rappresentante dell'ente o di un suo delegato;
10 maggio	Pubblicazione elenco iscritti definitivo
31 dicembre	Pubblicazione dell'elenco complessivo degli enti ammessi ed esclusi, da parte delle singole amministrazioni competenti, per la successiva trasmissione all'Agenzia delle Entrate che ne cura il conteggio del riparto;
30 giugno dell'anno successivo	Pubblicazione degli importi assegnati a ciascun beneficiario, a cura dell'Agenzia delle Entrate (qualora il termine dell'invio delle dichiarazioni dei redditi scada il 30 novembre).

UNGDCEC

Sono previste scadenze specifiche per gli enti svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistiche (28 febbraio), nonché per gli enti gestori dei parchi (31 marzo).

Va precisato che l'accreditamento, una volta ottenuto, è permanente, dunque, salvo modifiche in capo ai requisiti che ne rendono valida l'iscrizione, non è necessaria la presentazione di una nuova dichiarazione sostitutiva a cadenza annuale.

Agli enti che si sono accreditati con esito positivo, o per i quali i requisiti di permanenza non sono variati rispetto all'annualità precedente, spetta la quota conteggiata dall'Agenzia delle Entrate e resa nota entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo alla scadenza dell'invio delle dichiarazioni dei redditi per l'anno precedente.

In merito al riparto delle quote del 5 per mille, va specificato che esso è destinato anche gli enti che non hanno effettuato tempestivamente l'iscrizione al contributo entro il termine ordinario (10 aprile di ogni anno), purché presentino l'istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre dello

stesso anno, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 Elide, indicando il codice tributo 8115.

Il conteggio effettuato dall'Agenzia delle Entrate ai fini del riparto delle somme, prende in considerazione due distinte componenti per determinare la quota spettante a ciascun ente:

- Quota direttamente destinata allo specifico ente dal contribuente, mediante l'apposizione della firma nell'apposito quadro del modello Redditi Persone Fisiche e indicazione del codice fiscale del beneficiario desiderato;
- Quota indirettamente destinata dal contribuente, mediante l'apposizione della firma per la finalità desiderata, ma senza indicazione del codice fiscale del destinatario desiderato, o indicazione di un codice fiscale di un destinatario errato o non inserito nell'elenco dei beneficiari.

UNGDCEC

Rispetto alla precedente disciplina, il D. Lgs. 111/2017 e i successivi decreti attuativi hanno inteso velocizzare l'accreditamento delle somme di spettanza di ciascun ente, prevedendo che l'Agenzia delle Entrate comunichi direttamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in via telematica, i dati dei conteggi effettuati, al fine di addivenire in tempi breve al pagamento del contributo, entro il secondo anno successivo all'impegno inserito nel bilancio di ciascuna amministrazione interessata.

Entro il 31/12 di ogni anno ogni amministrazione competente comunica all'Agenzia Entrate l'elenco definitivo degli enti beneficiari ammessi; entro il settimo mese successivo alla scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle Entrate pubblica l'elenco degli enti beneficiari ammessi e i relativi importi spettanti.

In sostanza, per il 2022 l'Agenzia delle Entrate pubblicherà gli importi spettanti a ciascun ente entro il 30 giugno del 2023, giacché le dichiarazioni dei redditi relative al 2021, che comunicano le scelte dei contribuenti, devono essere inviate entro il 30 novembre 2022. Il termine ultimo entro il quale ciascuna amministrazione competente, sulla base del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dovrà erogare le somme sarà pertanto il 31 dicembre 2025, mentre gli enti interessati dovranno comunicare il proprio IBAN entro il 30 settembre 2025 per non perdere le quote assegnate.

Il D. Lgs. 111/2017 ha introdotto altresì alcune modifiche in termini di rendicontazione, prevedendo a tal fine che tutti gli enti beneficiari del 5 per mille devono redigere un rendiconto delle somme incassate, utilizzando lo specifico modello previsto per ciascuna amministrazione competente entro un anno dall'avvenuto accredito delle somme, accompagnato da una nota che illustri in modo chiaro, preciso e puntuale gli impieghi del contributo stesso, che naturalmente deve essere destinato a finalità istituzionali. Ulteriori obblighi sono



previsti per gli enti che hanno ricevuto un contributo sotto forma di 5 per mille superiore a 20.000 euro, trasmettendo il rendiconto, completo di nota illustrativa, all'amministrazione di riferimento e pubblicandolo sul proprio sito istituzionale. Il mancato rispetto di tale obbligo informativo implica una diffida ad adempiere, che può trasformarsi in una sanzione amministrativa pari al 25% della somma erogata, mentre il mancato rispetto dell'omessa compilazione del rendiconto e/o di omessa comunicazione all'amministrazione di riferimento è punito con la revoca delle somme accreditate.

Va evidenziato che, con la Circolare del 25 giugno 2021, n. 6, il Ministero del Lavoro ha specificato che il 5 per mille non è un "contributo pubblico" di cui alla Legge 124/2017 e che pertanto è escluso dal plafond dei 10.000 euro che determinano i generali obblighi di trasparenza in tema di contributi pubblici.

La citata riforma introdotta con il D. Lgs. 111/2017 ha dunque riorganizzato la precedente disciplina del 5 per mille, semplificando le modalità di accesso e permanenza e rendendo sistematico lo strumento, coordinandolo altresì con la riforma del Terzo settore introdotta con il D. Lgs. 117/2017.

UNGDCCEC

UNGCEC

La ristrutturazione del debito gravante sull'abitazione dell'esecutato

Giulio Pennisi - dottore commercialista e revisore legale

La legge 21 maggio 2021, n. 69, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, decreto sostegni, ha introdotto una norma che consente, fino al prossimo 31 dicembre 2022 e salvo proroghe che consente al debitore consumatore, di sospendere o definire l'azione esecutiva sull'immobile oggetto di abitazione principale sia nella ipotesi di un piano presentato ai sensi della norma sul sovraindebitamento, sia mediante una proposta stragiudiziale da effettuare al creditore procedente, sia esso una banca, un intermediario finanziario ovvero una società cessionaria del credito. La proposta riposa su un nuovo finanziamento, che potrà essere erogato sia del medesimo creditore che da terzi, per un importo pari al valore del bene oggetto di esecuzione come stimato nella perizia del consulente nominato dal Tribunale.

Tuttavia la norma, art. 40 ter del decreto citato che modifica l'art. 41-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, detta specifici requisiti sia sul piano soggettivo che oggettivo. Il comma 1 del nuovo art. 41-bis stabilisce che la procedura può essere richiesta solo dal debitore-consumatore, individuato in colui che agisce secondo la definizione dettata dall'art. 3, comma 1, lettera a) del codice del consumo, decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206¹, e cioè la *“persona fisica che agisce per sco-*

¹ L'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 definisce:

1. Ai fini del presente codice si intende per:

- a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
- b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;
- c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario;
- d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 103, comma 1, lettera d), e nell'articolo 115, comma 1, il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta

pi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta", lemma che ritorna sovente nelle annose dissertazioni dipanate sull'argomento anche in occasione della vicenda del soggetto "abilitato" a richiedere l'omologazione del piano del consumatore nell'ambito del sovraindebitamento, dibattito che ha spesso interessato anche gli autori di questa rivista.

Orbene, nel caso specifico, il rimando del legislatore alla citata norma del codice del consumo, pare qualificare come destinatario della opportunità in commento, solo la persona fisica che, agendo per scopi estranei ad una attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, ha contratto l'obbligazione al fine di sostenere sul profilo finanziario la sfera personale del proprio agire quotidiano, includendo l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale e per la quale penda l'esecuzione conseguente all'inadempimento per gli effetti di un pignoramento che sia già avvenuto alla data del 21 marzo 2021.

Sul piano oggettivo, invece, la proposta di ristrutturazione deve riguardare un finanziamento (mutuo) che rechi ipoteca su un immobile costituente l'abitazione principale del debitore sin dalla sua costituzione e l'esecuzione deve essere pendente per gli effetti di un pignoramento notificato entro il 21 marzo 2021. L'esecutato, inoltre, al momento della presentazione della domanda, deve aver rimborsato almeno il 5% della capitale originariamente finanziato. Inoltre: l'immobile oggetto dell'esecuzione deve consistere nell'abitazione principale e deve essere rimasto tale per l'intero periodo della procedura esecutiva, mantenendo il requisito dei beni non di lusso (pertanto la norma individua una automatica esclusione per gli immobili iscritti alle categorie catastali A1, A8 ed A9), il debito complessivo calcolato nella procedura esecutiva non deve essere superiore ad euro 250.000 e l'importo offerto dal debitore o dal terzo, deve esser pari al minor valore fra il debito per capitale ed interessi maturati nella procedura, e il 75% del prezzo base della successiva asta ovvero, nei casi in cui l'asta non sia stata ancora fissata, quello determinato dall'art. 569 c.p.c. (ci si riferisce al valore esposto nella ordinanza del giudice che dispone la vendita).

Da ultimo la rinegoziazione deve prevedere la restituzione dell'importo finanziato in un periodo compreso fra i 10 ed i 30 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo e che comunque la durata, sommata all'età anagrafica del consumatore debitore, non deve superare il numero di 80.

Come è evidente, la norma pare privilegiare i casi in cui esistano peculiarità che privilegiano il comportamento del debitore ed il quantum ancora dovuto

come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;

e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;

f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.

UNGDCEC

al creditore procedente. La lettura del combinato disposto di quanto previsto alle lettere a) e c) del comma, rende ammissibili solo i casi in cui il debitore, prima della esecuzione, abbia almeno restituito un valore pari al 5% del capitale finanziato, senza tener conto di oneri ed interessi gravanti sul prestito, e che il debito maturato in esecuzione, questa volta invece comprensivo di tutti gli altri oneri come gli interessi maturati sulle rate scadute e non pagate, quelli moratori successivi e gli altri oneri gravanti sulla obbligazione per effetto dell'inadempimento, non sia superiore all'importo di euro 250.000. Se a ciò si aggiunge la previsione che l'ipoteca deve gravare su un immobile non di lusso escludendo per espressa previsione alcune categorie catastali, appare evidente come l'intento del legislatore sia quello di garantire una via d'uscita alle famiglie in cui la patologia dell'inadempimento riguardi proprio i casi di mutui su abitazioni ed operazioni finanziarie di valore non elevato ed in cui il fenomeno si sia verificato in un momento storico tale da aver consentito al debitore la restituzione, seppur minima, di una quota del capitale preso in prestito.

La proposta del debitore, presenti tali requisiti, potrà essere formulata ad un valore inferiore rispetto al debito e, una volta accettata, comporterà una novazione della obbligazione sia nell'an che nel quantum. Ed infatti il nuovo finanziamento che estingue il precedente, anche se emesso dal medesimo creditore, sarà ancorato al valore più basso fra il debito complessivo per cui pende l'esecuzione ed il 75% del valore del bene come stimato in esecuzione ovvero del prezzo alla base dell'asta successiva e sarà ammortizzato per un periodo fino a 30 anni, dipendenti dall'età anagrafica del debitore al momento della concessione. Tali aspetti rappresentano la vera opportunità di garantire una via d'uscita dalla esecuzione ed il conseguente blocco alla vendita: la possibilità di rifinanziare il mutuo con la concessione di un nuovo prestito a valori inferiori, che consente l'effetto esdebitativo per la quota parte non restituita in uno ad una durata compatibile all'età del debitore. L'operazione, non da ultimo, è vantaggiosa anche sul profilo del tasso di interesse che, certamente, alla luce dell'andamento del mercato, è attualmente più basso di quelli applicati in occasione di contratti di mutuo oggi divenuti titolo per l'esecuzione forzata.

Lo strumento, tra l'altro, pur riportando limiti specifici fra i quali l'ammontare del credito pendente o la durata massima del piano di ammortamento del nuovo piano, avrà un effetto sospensivo automatico sulle procedure esecutive in corso e potrà essere utilizzato anche come volano per la omologazione semplificata dei piani del consumatore e degli accordi del debitore pendenti nelle procedure di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento.

Una misura di portata eccezionale, temporanea e non organica, in quanto utilizzabile nel limitato periodo di tempo che va dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 21 maggio u.s. e, al momento, fino al 31 dicembre 2022, che consente al consumatore che subisce l'esecuzione sull'abitazione principale di poter richiedere la ristrutturazione o conversione del pignoramento sulla base del valore del bene staggito. Questa, in sintesi, la novità portata dalla norma

UNGDCCEC

di conversione del decreto Sostegni, che, all'art. 40-ter, introduce il nuovo art. 41-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Lo strumento, introdotto dal legislatore onde fronteggiare gli effetti nefasti della crisi che attaglia famiglie e consumatori e scaturita a seguito della pandemia, si prefigge lo scopo di garantire una ulteriore opportunità per quei debitori che stanno subendo l'azione esecutiva sull'abitazione principale posta a garanzia del mutuo, procedura che potrà essere sospesa grazie alla proposta di rinegoziazione che, a determinate condizioni, diviene vincolante per il creditore procedente e che si suggella nella ristrutturazione del credito maturato per un valore almeno pari a quello del bene su cui verte l'esecuzione. Nello specifico, quindi, la disposizione consente di sospendere l'azione esecutiva, e, conseguentemente, la vendita forzosa dell'abitazione principale oggetto della garanzia, laddove intervenga un nuovo finanziamento del debito che soddisfi il creditore anche parzialmente e che si può concretizzare, alternativamente, in una finanza "ponte" concessa dal medesimo istituto, ovvero dalla società cessionaria del credito, o da un terzo; il finanziamento potrà eventualmente essere sottoscritto anche da un familiare. In tutti questi casi, il concedente beneficerà della medesima ed originaria garanzia sul bene ampliata dall'eventuale operatività del Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'art. 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147². Ciò che mag-

2 Ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica, è istituito il Sistema nazionale di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti di garanzia:

a) (omissis)

b) (omissis)

c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonché le attività e le passività del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008. La garanzia del Fondo è concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge

giormente interessa del nuovo strumento che, si ribadisce, assume veste di temporaneità ed eccezionalità e del quale qui si cercherà di illustrare le sue peculiarità, è la previsione della possibile falcidia, quasi automatica, del debito residuo fino a concorrenza del valore del bene, ciò comportando, all'esito positivo, una nuova forma di esdebitazione per la quota parte non soddisfatta: l'automatismo, infatti, può essere attuato anche in via separata dal più ampio programma di ristrutturazione proposto dal debitore nell'ambito di un piano del consumatore o di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento depositato ai sensi della legge 03/2012, il cui fine è, per l'appunto, il fresh start conseguente alla esdebitazione di quanto non integralmente soddisfatto.

Procediamo per gradi e, delineata la platea delle fattispecie "patologiche" che la norma cura, è interessante descrivere quali siano i requisiti soggettivi ed oggettivi che consentono l'attuazione di tale particolare procedura tesa a consentire il "salvataggio" della prima casa del debitore.

I beneficiari: il consumatore esecutato ed i profili oggettivi.

UNGCEC

Le modalità ed i requisiti della proposta.

La novità, che è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed è quindi immediatamente utilizzabile dal 22 maggio 2021, consente al consumatore, come appena descritto e che sta subendo l'azione esecutiva per il mancato pagamento di un finanziamento avente ad oggetto ipoteca sul bene abitazione principale, di effettuare una proposta al creditore procedente, sia esso una banca, un intermediario finanziario o una società cessionaria del credito (trattasi degli operatori individuati all'art. 3 della l. n. 130/199, che effettuano operazioni di cartolarizzazione dei crediti) avente natura eccezionale e non rinnovabile. Sul piano soggettivo quindi, l'ipotesi riguarda tutti i soggetti concedenti il credito, ivi inclusi gli intermediari finanziari che concedono finanziamenti in qualsiasi forma iscritti presso l'albo tenuto dalla Banca d'Italia e le società di cartolarizzazione del credito, cessionarie e loro gestori. In buona sostanza la norma regola tutte le fattispecie di gestione del credito in esecuzione, estendendo la facoltà di proporre la ristrutturazione anche alle società cessionarie del credito.

Sul piano oggettivo, invece, la proposta di rinegoziazione del mutuo in essere ovvero la richiesta di finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a un terzo finanziatore, deve essere pari al minor valore del debito residuo di cui pende esecuzione (comprensivo dei interessi per le rate scadute e non pagate, di quelli successivi e di ogni altro onere incluso nel credito) e quello pari al 75% del valore del bene su cui verte l'esecuzione, come esposto nel successivo avviso di vendita (se presente) ovvero di quanto stimato dall'esperto all'uopo nominato ai sensi dell'art. 569 del c.p.c. .

La norma introduce quindi una sorta di falcidia implicita ed automatica per i casi in cui il credito complessivo vantato dalla banca sia di importo superiore al valore del

25giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, continua ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.

bene staggito, non riferendosi esso a quello di mercato (come nei casi delle operazioni riconducibili al piano del consumatore di cui alla legge 03/2012) bensì a quanto verosimilmente si potrà liquidare in caso di assegnazione del bene con i ribassi di legge. Tale parte della norma rappresenta certamente l'appeal più interessante perché, in ipotesi, dovrebbe garantire una maggiore celerità nella liquidazione del credito mediante il rifinanziamento a valori correnti.

La proposta al creditore ovvero ad un terzo che si surrognerà nella garanzia ipotecaria ed il cui ricavato dovrà essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, potrà essere formulata non solo dal debitore principale ma anche da un suo familiare, del quale si dovrà preliminarmente verificare i requisiti di cui si dirà. In tutte tali ipotesi, il nuovo finanziamento che estingue il debito maturato nella procedura, beneficerà della medesima garanzia ipotecaria con effetto traslativo, dell'eventuale copertura del Fondo prima casa l. 147/2013 e, di non poco conto, produrrà per il debitore principale una esdebitazione automatica per parte rimasta insoddisfatta.

UNGDCEC

La proposta del familiare

Così delineato, lo strumento potrà essere anche utilizzato, in alternativa del debitore esecutato, dai membri della sua famiglia che hanno facoltà di formulare la proposta direttamente al creditore oppure apportando le risorse contratte a prestito con un terzo che si surrognerà nella originaria garanzia ipotecaria. Va segnalato che il comma 3 individua quali abilitati ad effettuare la proposta in luogo del debitore principale sia il coniuge, la parte dell'unione civile ed il convivente di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, che i parenti e gli affini fino al terzo grado. Per queste ultime categorie, si segnala una divergenza con quelli individuati all'art. 7 bis della più volte citata norma sul sovraindebitamento, legge n. 3/2012, con cui tale meccanismo agevolativo potrebbe raccordarsi: nella recente riforma della legge sul sovraindebitamento, infatti, la disposizione testé citata include il coniuge, la parte dell'unione civile ed il convivente di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, ma la limita ai parenti fino al secondo e gli affini fino al quarto³. La differenza non pare creare alcun problema specifico se non nei casi in cui la procedura sarà inserita in quelle familiari della legge 03/2012 ove, di fatto, potrebbe non essere operativa nei rari casi di rapporti parentali non compatibili fra le due disposizioni.

Il familiare, analogamente al debitore, ed in presenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, potrà egli stesso formulare la richiesta di un prestito al finanziatore, anche terzo, la cui provvista sarà destinata all'estinzione della procedura esecutiva a danno del familiare e dell'eventuale debito residuo in caso di parziale soddisfazione. Anche nell'ipotesi dell'intervento del familiare, opereranno sia l'esdebitazione per la parte non riconosciuta che la copertura del fondo di garanzia.

³ L'art 7 bis della legge 03/2012, nell'individuare i casi riconducibili alle procedure familiari, estende l'opportunità di sottoscrivere l'unico piano e/o accordo qualora i debitori siano conviventi ovvero quando il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti fino al quarto grado e gli affini entro il secondo abbiano un sovraindebitamento di origine comune. Nel caso della norma vigente in tema di esecuzioni, parenti ed affini sono considerati con il medesimo grado, limitato per i primi ed esteso per i secondi fino al terzo.

Effetti sulle procedure in corso

Lo strumento, la cui ammissibilità è consentita solo una volta, consentirà di salvare dalla vendita forzosa l'abitazione principale oggetto della esecuzione, sia come procedura a sé stante, sia nell'ambito di un piano del consumatore o di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012, laddove l'intervento del terzo finanziatore potrà consentire l'apporto delle risorse per estinguere il mutuo oggetto di ristrutturazione con surroga nella garanzia ipotecaria ed esdebitazione per la quota eventualmente non riconosciuta al creditore precedente.

Già durante l'esame della proposta, il giudice dell'esecuzione, sentiti tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, dovrà comunque sospenderla fino a sei mesi per poi definitivamente dichiararla cessata all'esito se positivo. La domanda potrà comunque essere proposta, a pena di inammissibilità (?) nelle forme dell'art. 624-bis, primo comma secondo periodo del codice di procedura civile e quindi in ossequio ai termini di venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto. Il giudice provvederà nei dieci giorni successivi e, se l'accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima.

Operatività della garanzia pubblica sulla operazione

Il comma 4 consente per tali operazioni, da chiunque effettuate, di poter beneficiare della parziale copertura del Fondo di garanzia sulla prima casa di cui all'art. 1, comma 48, lett. c) della l. n. 147/2013, nella misura del 50% dell'importo rifinanziato e nel limite delle risorse ad esso destinato, che per l'anno 2021 ammontano alla cifra di 8 milioni di euro (importo la cui congruità al momento non consente un giudizio ma che potrebbe rivelarsi insufficiente rispetto alle tante procedure che invece saranno interessate dalla norma).

V'è da aggiungere che il legislatore, seguendo l'approccio ormai consolidato e che riposa che nelle novità già illustrate nel Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in tema di sovraindebitamento, pone particolare attenzione alla vicenda della valutazione del merito creditizio. Il comma 5 dell'articolo in commento, infatti, dispone che sia il creditore che il finanziatore, dovranno svolgere la predetta valutazione del merito creditizio del proponente, sia esso il debitore che un suo familiare, al cui esito potranno eventualmente accettare la proposta.

Conclusioni

Il complesso di norme introdotte, pur di non semplice ed immediata attuazione, rappresenta una spinta risolutiva delle procedure esecutive che attagliano le famiglie sovra indebitate ed oggetto dell'esecuzione sulla prima casa. Essa, se adeguatamente applicata, avrà effetti diretti sul meccanismo del "fresh start" su cui, in materia di sovraindebitamento, il legislatore è ampiamente intervenuto nella riforma dello scorso dicembre.

UNGDCEC

Un ruolo decisivo nella proposta di concordato semplificato: brevi annotazioni sulla condotta dell'esperto nel corso delle trattative e sulla relazione finale

Marco Anesa, C.d.A. Fondazione Centro Studi UNGDCEC

Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è stato introdotto nell'ordinamento domestico dall'art. 18, D.L. 24 agosto 2021 n. 118, convertito con modifiche dalla L. 21 ottobre 2021 n. 147, ora confluito nell'art. 25-sexies, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza". Può essere presentato dall'imprenditore entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto, con la quale questo abbia dichiarato (i) che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, (ii) che non hanno avuto esito positivo e (iii) che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b) non sono praticabili.

Sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale sulla composizione negoziata realizzato da Unioncamere ad un anno esatto dall'avvio della procedura, al 15 novembre 2022 risultavano presentate n. 475 istanze per la composizione negoziata della crisi, delle quali n. 95 chiuse e n. 32 rifiutate. Il dato di maggiore interesse, ai fini della presente trattazione, riguarda le domande di concordato semplificato, pari a solo il 3,2% dei procedimenti chiusi, alle quali potrebbero auspicabilmente aggiungersi ulteriori proposte, tra le imprese per le quali non sono state rilevate prospettive di risanamento (51,5%) ovvero nelle ipotesi in cui le trattative abbiano avuto un esito negativo (24,2%), fatto salvo il citato termine decadenziale di sessanta giorni per il deposito.

Il concordato semplificato è - e rimane - un efficace strumento per la composizione della crisi, connotato da sostanziali agevolazioni e semplificazioni procedurali rispetto al più diffuso concordato con liquidazione del patrimonio di cui all'art. 84, comma 4, CCII, *in primis* l'assenza di voto dei creditori e la mancata previsione dell'apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non

inferiore al 20% del loro ammontare complessivo. Dette condizioni di favore trovano contrappeso nella facoltà concessa a tutti i creditori di proporre opposizione all'omologa del concordato semplificato, a differenza di quanto consentito nell'alveo del più diffuso concordato liquidatorio, quando la contestazione della convenienza della proposta è circoscritta al creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20% dei crediti ammessi al voto.

Un ulteriore contrappeso alle semplificazioni di cui gode il concordato semplificato, a tutela dei creditori avverso possibili comportamenti opportunistici o finanche abusivi dell'imprenditore in stato di crisi, è rappresentato da un controllo molto incisivo da parte del Tribunale, con particolare riferimento:

- i. allo svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede;
- ii. alla verifica delle soluzioni praticabili ai sensi dell'art. 23, c. 1) e 2), lett. b) CCI;
- iii. al rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione;
- iv. alla mancanza di pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale;
- v. all'assicurazione di un'utilità a ciascun creditore.

Riguardo tali fattispecie può essere decisiva la relazione finale dell'esperto disposta dall'art. 17, comma 8 CCII, sulla quale viene basato il giudizio del Tribunale ed i cui contenuti minimi sono puntualmente elencati nel Protocollo di conduzione della composizione negoziata di cui alla Sezione III del Decreto del Ministero della Giustizia 28 settembre 2021. In particolare, per quanto concerne lo svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede, il punto n. 14 del Protocollo sottolinea l'opportunità che dalla relazione finale dell'esperto risultino quanto meno, *inter alia*, la descrizione dell'attività svolta, con l'allegazione dei verbali o delle audio e videoregistrazioni (se l'allegazione è consentita dalle parti che li hanno sottoscritti), nonché le considerazioni sulla perseguibilità del risanamento e sulla idoneità della soluzione individuata. Quando invece, in esito alle trattative, non sia stato raggiunto alcun accordo con le parti interessate, l'esperto può riportare nella relazione finale la propria opinione sulla praticabilità, tra gli esiti possibili, di una soluzione concordata della crisi.

Nelle prime proposte di concordato semplificato, il dettato normativo riguardo lo svolgimento delle trattative "*secondo correttezza e buona fede*" è stato applicato secondo una lettura estensiva da parte dei Tribunali interessati, con l'effetto che:

- viene richiesta un'effettiva e completa interlocuzione con i creditori interessati dal piano di risanamento (non necessariamente tutti i creditori, ben inteso che quelli non coinvolti devono ricevere regolare soddisfazione);
- i creditori devono ricevere complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, nonché sulle misure di risanamento proposte;
- i creditori devono essere messi nelle condizioni di valutare l'alternativa liquidatoria, incluso l'attivo (ancorché aleatorio ed ipotetico) derivante da eventuali azioni revocatorie, restitutorie e risarcitorie.

In tal senso si è pronunciato il Tribunale di Firenze in data 31 agosto 2022, che ha di-

chiarato l'insussistenza dei presupposti per la presentazione della domanda di concordato semplificato, dal momento che il requisito della buona fede delle trattative non può dirsi soddisfatto laddove l'imprenditore si sia limitato ad assolvere ai doveri "minimi" codificati, quali:

- rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati e partecipanti alle trattative;
- gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori (art. 16, comma 4, CCII);
- gestire correttamente l'impresa in pendenza delle trattative (art. 21 CCII).

Similmente, il Tribunale di Siena, con Decreto del 09 settembre 2022, pur senza rigettare la domanda di omologazione del concordato semplificato, ha concesso alla società istante un termine per fornire chiarimenti in merito all'esercizio esclusivo di attività agricola ai fini della valutazione comparativa con l'alternativa liquidatoria, applicabile -viceversa- all'attività commerciale, ove accertata, *"posto che (...) nell'alveo dell'alternativa liquidatoria tipicamente fallimentare costituiscono asset attivo altresì le eventuali azioni revocatorie, restitutorie e risarcitorie teoricamente esperibili nell'ambito della procedura fallimentare"*.

Ancora, riguardo la circostanza che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b) non siano praticabili, giova richiamare il Decreto emesso dal Tribunale di Bergamo in data 21 settembre 2022, con il quale è stata rigettata la proposta di concordato semplificato a causa della mancata considerazione di una proposta di transazione fiscale nell'ambito di accordi di ristrutturazione dei debiti o di concordato preventivo *"non essendo questi strumenti impraticabili all'esito della composizione negoziata, tanto più che gli stessi creditori interpellati hanno sollecitato il ricorso alla transazione fiscale"*.

All'esito del vaglio di ammissibilità del concordato semplificato, il Tribunale acquisisce il parere dell'esperto *"con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte"*, valutazioni trattate ai punti n. 12 e 13 del Protocollo di conduzione della composizione negoziata. Per quanto di interesse in questa sede, riguardo le attività richieste all'esperto, si osserva la mancanza di un termine stabilito *ex lege* per il deposito del suddetto parere, con la conseguenza che si sono già riscontrati orientamenti in termini di orizzonte temporale non uniformi tra i diversi Tribunali: dai 45 giorni concessi dal Tribunale di Ivrea (Decreto del 27 maggio 2022) ai 7 giorni stabiliti dal Tribunale di Torino (Decreto dell'8 novembre 2022). L'avvertenza riguarda quindi la compatibilità dei termini concessi con la complessità delle valutazioni richieste all'esperto, ove non effettuate nel corso della composizione negoziata, sicché si intravede l'opportunità di un previo assolvimento di tale incombenza, in qualunque momento nel corso delle trattative.

In conclusione, come è pacifico che la relazione finale dell'esperto si limiti a rappresentare l'attività svolta nel corso delle trattative per la composizione negoziata della crisi, è di tutta evidenza che tali trattative devono essere organizzate, indirizzate e gestite dell'esperto in modo completo ed efficace, senza che vengano tralasciati o sottovalutati aspetti che, come visto, possono rappresentare causa ostativa per l'ammissione al concordato semplificato, anche con possibili responsabilità in capo all'esperto stesso.

La vigilanza sull'adeguatezza degli assetti da parte del Collegio sindacale

Michela Boidi – Presidente Commissione di studio UNGDCEC “Collegio sindacale”

UNGDCEC

Ai sensi dell'art. 2403 del Codice civile, il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il controllo esercitato dal Collegio sindacale si fonda quindi su un controllo di legalità, verificando che le decisioni adottate dall'organo amministrativo vengano assunte nel rispetto delle prescrizioni normative e dei principi di corretta amministrazione. Il controllo posto in essere dal Collegio sindacale, di norma, non si estende quindi al controllo contabile, poiché questo viene esercitato dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'art. 2409 bis c.c., al secondo comma, rimanda ai soci la possibilità di decidere di attribuire questo incarico al Collegio, per le società che non redigono il bilancio consolidato o che non siano:

- enti di interesse pubblico;
- enti sottoposti a regime intermedio;
- società controllate da tali enti;
- società che controllano tali enti;
- società sottoposte con questi ultimi a comune controllo.

Nel caso in cui al Collegio sindacale sia attribuito il solo controllo di legalità, lo stesso si basa quindi sulla corretta applicazione di norme di legge e statutarie e sul concreto funzionamento degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, intesi come primo presidio della correttezza dell'operato degli amministratori.

Gli adeguati assetti societari sono assurti agli onori della cronaca a seguito dell'inserimento del secondo comma dell'art. 2086 c.c., nonostante tale concetto risultasse già chiaramente incardinato nelle *best practice* societarie, dalla riforma del diritto societario, al Testo Unico della Finanza o alle norme di com-

portamento del Collegio sindacale, in cui gli assetti trovavano chiara identificazione sin dalla prima formulazione del 2012. La novità attribuibile al D.Lgs. n. 14/2019 è esclusivamente da ricondursi alla prospettiva finalistica che gli è stata consegnata: gli assetti devono essere funzionali alla rilevazione tempestiva della crisi.

In termini generali, un assetto organizzativo sarà adeguato quando, in un sistema articolato di deleghe, i poteri saranno coerenti con le funzioni attribuite ai vari organi, permettendo di coniugare l'efficienza della gestione con la necessità di separare le responsabilità all'interno dell'attività aziendale, così da identificare chiaramente i soggetti titolari di determinate aree funzionali, individuandone le responsabilità e i flussi informativi.

L'assetto amministrativo, riferendosi all'aspetto dinamico-funzionale, rappresenta invece l'insieme delle procedure finalizzate al corretto e ordinato svolgimento dell'attività aziendale e delle sue fasi. In questo ambito diventa centrale la capacità dei flussi informativi, e dei sistemi informatici in particolare, di permettere alle varie aree funzionali la maggiore interazione possibile.

Infine, l'assetto contabile, riferendosi all'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative relative alle informative societarie, in accordo con i principi contabili adottati dall'impresa, risulterà adeguato quando sarà in grado di fornire tempestivamente un dato completo, corretto e attendibile, così da produrre le informazioni utili per le scelte di gestione e la salvaguardia del patrimonio aziendale.

Il compito dell'organo di controllo deve quindi essere quello di vigilare sull'adeguatezza dei sopracitati assetti, verificandone la concreta applicazione all'interno del sistema aziendale.

Il concetto di adeguatezza poggia, però, su una base molto delicata, dove non si deve confondere con l'assunzione del rischio di impresa: adeguatezza degli assetti non significa immunità da qualsiasi rischio, così come l'emersione della crisi o il compimento di atti che pregiudicano il patrimonio societario non deve portare automaticamente ad un giudizio di inadeguatezza. Nell'attività imprenditoriale esiste un rischio d'impresa intrinseco che non è eliminabile da nessun assetto. Il loro ruolo è quello di creare un presidio con lo scopo di inibire il più possibile il rischio di prendere decisioni non performanti poiché se ne sono sottostimate le conseguenze pregiudizievoli per il patrimonio societario.

Le sentenze del Tribunale di Roma dell'8 aprile 2020 e del 15 settembre 2020 pongono un nuovo punto di osservazione relativamente al concetto di adeguatezza degli assetti e alla vigilanza da realizzare da parte del Collegio sindacale. L'adozione di assetti da parte del Consiglio di amministrazione rientra tra gli obblighi previsti dalla legge, la cui mancanza assume la connotazione di vio-

lazione di una norma prescrittiva. Il concetto di adeguatezza è invece generale ed elastico, dipendente dalla natura e dalle dimensioni del contesto imprenditoriale in cui l'organo amministrativo si trova ad operare. L'adeguatezza degli assetti può quindi rientrare nel più ampio perimetro della *Business Judgement Rule*, che si fonda su tre pilastri del processo decisionale:

- l'amministratore deve sempre agire in modo informato, improntato alla cautela e diligenza;
- la decisione deve essere assunta nei limiti della legge, in assenza di conflitto di interessi o in totale *disclosure* dello stesso;
- la decisione deve essere coerente con gli esiti della fase istruttoria.

Se la decisione assunta ha seguito questo processo, ed in questo caso ci si riferisce alla valutazione circa l'adeguatezza dell'assetto da istituire, eventuali conseguenze pregiudizievoli non determinano responsabilità in capo all'organo amministrativo. Sorge responsabilità solo se il danno è conseguenza diretta dell'inadeguatezza, presente e dolosamente o colposamente ignorata dall'organo amministrativo. Il compito dell'organo di controllo non sarà quindi la valutazione della correttezza della decisione assunta, ma della corretta proceduralizzazione del processo decisionale.

Nella sentenza del 15 settembre 2020 rileva anche l'intervento del Collegio sindacale, il quale, ritenendo che il Consiglio di Amministrazione avesse operato compiendo gravi irregolarità, ne chiedeva la revoca e conseguentemente la nomina dell'amministratore giudiziario, ai sensi dell'art. 2409 c.c.. Il Tribunale di Roma, rilevando comunque delle gravità gestionali, procedeva con la nomina dell'amministratore, ma soffermandosi non tanto sulla mancata rilevazione della crisi bensì su alcune delle azioni intraprese dal Consiglio stesso per fronteggiarla. Questa pronuncia rafforza quanto appena delineato, per cui, il concetto di adeguatezza degli assetti rientra nell'ambito di applicazione della *Business Judgement Rule*, inteso come strumento di identificazione del perimetro di correttezza delle scelte organizzative.

In questo contesto assume rilevanza anche la sentenza del Tribunale di Cagliari del 19 gennaio 2022, in cui viene riconosciuta la maggiore importanza degli adeguati assetti per le imprese in bonis piuttosto che per le imprese che si trovano già in uno stato di crisi.

Le imprese in bonis hanno infatti tutti gli strumenti, in termini di tempo e di risorse economiche, per strutturarsi in modo da regolamentare il proprio processo decisionale e circoscrivere il più possibile i rischi esterni. È infatti proprio l'impresa "sana" che può rischiare di scivolare in maniera inconsapevole in uno stato di crisi in assenza dei corretti presidi, mentre, una volta che si è manifestata la crisi, sfuma la gravità dell'adozione di adeguati assetti e viene in rilievo la mancata adozione di uno degli strumenti previsti per fronteggiarla.

La mancata istituzione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili è considerata una grave irregolarità gestoria, la cui conseguenza potrebbe non essere la revoca dell'organo amministrativo ma l'assunzione di misure provvisorie, finalizzate alla predisposizione degli stessi.



La centralità dell'organo di controllo nella *compliance* societaria assume ulteriore rilievo all'interno del Codice della Crisi di impresa, prevedendo l'obbligo di segnalazione tempestiva all'organo amministrativo in presenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di composizione negoziata. Tuttavia, la norma non individua la modalità di esternazione del flusso informativo dall'organo amministrativo a quello di controllo, per verificare la sussistenza dei suddetti presupposti. La motivazione risiede nel fatto che, nuovamente, la revisione del Codice non innova la disciplina degli adeguati assetti: gli stessi saranno adeguati se permetteranno una corretta gestione dei flussi informativi tra le varie funzioni ed i vari organi societari. Come ricordato nella circolare di Assonime n. 27 del 21 novembre 2022, la partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione e l'analisi delle informazioni messe a servizio dell'organo amministrativo sono di per sé sufficienti a monitorare l'andamento societario, senza necessità di ulteriore documentazione predisposta ad hoc.

UNGDCEC

Runts e bilanci

Di Cosimo Simone – Segretario Commissione UNGDCEC Enti no profit, associazionismo e sport

UNGDCEC

Nel mese di novembre gli uffici del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore hanno terminato il processo di “trasmigrazione” prevista dall’articolo 54 commi 1 e 2 del Codice del Terzo Settore riguardante le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale già iscritte nei preesistenti registri nazionali e regionali e delle province autonome. Ricordiamo che il processo di trasmigrazione, iniziato il 23 novembre 2021, riguarda SOLO le ODV e le APS già iscritte a quella data nei registri nonché le APS iscritte nel precedente registro nazionale delle APS gestito direttamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comprese le articolazioni territoriali e i circoli affiliati alle APS Nazionali stesse.

Nello specifico dal 7 novembre 2022 è partito il periodo di silenzio assenso per tutti gli enti trasmigrati nel nuovo registro che non hanno ricevuto alcuna comunicazione di integrazione dei dati o di modifica statutaria dagli uffici regionali preposti allo specifico controllo delle informazioni. C’è ovviamente da ricordare che la mancata comunicazione non esonera gli enti iscritti trasmigrati dall’obbligo di controllo della propria posizione per aggiornare o integrare dati generali ed a depositare i bilanci 2021 come vedremo più approfonditamente in seguito.

Nel caso in cui l’ente fosse tenuto all’integrazione documentale o alla modifica statutaria di adeguamento al Codice del Terzo Settore, è stato contattato dall’ufficio del RUNTS territorialmente competente rispetto alla sede legale dell’ente stesso, tramite PEC, posta ordinaria, email (ovvero telefonicamente qualora l’ufficio non avesse queste informazioni) e gli è stato fornito 10 giorni per depositare le controdeduzioni alle richieste giunte ovvero 60 giorni per regolarizzare la propria posizione. Non avendo tutte le informazioni di contatto degli enti si è reso necessario da parte degli uffici RUNTS la predisposizione sul sito del Ministero del Lavoro in una specifica sezione di una lista degli ETS riportante sia gli iscritti a seguito della trasmigrazione che quelli che necessitano di integrazioni e quelli per i cui è stato emesso specifico provvedimento di diniego.

Occorre tener presente che il decreto semplificazioni 73/2022 ha prorogato al 31 dicembre 2022, per le ODV, APS in trasmigrazione e per le ONLUS iscritte nel registro detenuto dall'Agenzia delle Entrate, la possibilità di procedere all'adeguamento statutario con le maggioranze previste dall'assemblea ordinaria e non con quelle previste da quella straordinaria, per le sole modifiche considerate obbligatorie per l'adeguamento.

Come ribadito nella nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15/11/2022 Nr. 17146 è necessario che tutte le ODV e le APS coinvolte nel procedimento di trasmigrazione si adoperino nell'effettuare il deposito del proprio bilancio 2021 successivamente all'iscrizione al RUNTS, con opportuna sollecitudine e comunque entro 90 giorni da detta iscrizione.

Spetta al competente ufficio del RUNTS, in caso di mancato deposito del bilancio secondo i termini previsti, attivare il procedimento previsto dall'articolo 48 comma 4 del CTS assegnando un termine all'ente di carattere perentorio entro il quale dovrà provvedere al deposito del bilancio richiesto pena la possibilità di ricevere il provvedimento di cancellazione dal Registro.

Si evidenzia che per non gravare di oneri amministrativi connessi alle operazioni di riclassificazione ex post delle voci di bilancio, il principio contabile OIC 35 che si applica agli ETS che redigono il bilancio di esercizio in forma completa (stato patrimoniale, conto economico e relazione di missione) ha previsto, quale misura semplificativa, la possibilità di non presentare il bilancio comparativo 2020; questa semplificazione è estesa ragionevolmente anche agli enti che redigono il rendiconto per cassa (ai sensi dell'articolo 13 comma 2 del CTS) con la possibilità quindi di non presentare le voci comparate 2020, ma indicando soltanto la giacenza di cassa e banca al 31.12.2020 in modo che possano essere determinate correttamente la giacenze di cassa 2021.

I nuovi iscritti al RUNTS, diversi dagli enti di diritto transitorio, avranno l'obbligo di adozione dei modelli di bilancio definiti con il D.M. n. 39/2020 solo a partire dall'esercizio finanziario nel quale ha ricevuto la notifica di iscrizione al registro stesso. Questi enti già in sede di iscrizione al nuovo registro dovranno allegare (se già costituiti) gli ultimi due bilanci o rendiconti approvati in assemblea, i quali però non dovranno essere necessariamente conformi al citato DM 39/20 se non per scelta dell'ente, in quanto redatti antecedentemente alla qualificazione dell'ente quale ETS.

Per gli enti costituiti nell'ultimo trimestre dell'esercizio finanziario i quali non esercitavano alcuna attività prima dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, potranno redigere un unico bilancio d'esercizio comprendente il periodo temporale delle operazioni che intercorrono tra la data dell'iscrizione al registro e la chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno successivo.

Per quanto concerne infine la puntuale applicazione dell'art. 48 comma 3 del Codice del terzo settore che prevede l'obbligo di deposito del bilancio entro il 30 giugno di ogni anno per tutti gli enti iscritti nel RUNTS, visto il carattere di transitorietà dell'anno 2022, si assisterà per ovvie ragioni ad un

termine mobile di applicazione per il primo anno di funzionamento del registro così come previsto dall'Allegato 1 – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15/11/2022 nr. 17146.

	Iscrizione al RUNTS	Redazione Bilancio	Deposito del bilancio al RUNTS
Enti costituiti nell'anno 2022 che ottengono iscrizione al RUNTS e tenuti a redigere il bilancio d'esercizio (periodo superiore a 3 mesi)	Entro il 30 settembre 2022	Approvano alla fine dell'anno 2022 il bilancio di esercizio secondo i modelli DM 39/2020	Depositano il bilancio entro il 30/06/2023 il bilancio relativo all'anno 2022
	Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2022	Possono chiudere alla fine dell'anno 2023 il bilancio comprendente anche gli ultimi 3 mesi dell'anno 2022. Utilizzano i modelli DM 39/2022	Depositano entro il 30/06/2024 il bilancio relativo all'anno 2023 che comprenderà anche gli ultimi tre mesi del 2022
Enti costituiti prima dell'anno 2022 che ottengono l'iscrizione al RUNTS nel corso dello stesso (enti preesistenti privi delle qualifiche APS, ODV e ON-LUS)	Entro il 30 settembre 2022	Approvano alla fine dell'anno 2022 il bilancio di esercizio secondo i modelli DM 39/2020	Depositano il bilancio entro il 30/06/2023 il bilancio relativo all'anno 2022
	Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2022	Possono chiudere alla fine dell'anno 2022 il bilancio di esercizio utilizzando modelli diversi dal DM 39/2020	Depositano il bilancio entro il 30/06/2023 il bilancio relativo all'anno 2022 (anche se non redatto con modulistica DM 39/2020)
ODV/APS coinvolte nella trasmigrazione	Ottengono il perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS nel corso del 2022	Approvano secondo la tempistica prevista il bilancio di esercizio 2021 utilizzando i modelli DM 39/2020	Depositano entro 90 giorni dall'iscrizione il bilancio 2021; Depositano entro il 30/06/2023 il bilancio 2022

UNGDCEC

Cosa succede alle ONLUS?

Valentina Papa - Commissione UNGDCEC Enti no profit, associazionismo e sport

UNGDCCEC

L'istituzione del Registro Unico del Terzo Settore, in breve RUNTS, è uno degli aspetti più delicati e di maggior impatto derivanti dall'avvio della riforma del Terzo settore (D.Lgs 117/2017). Infatti, dall'iscrizione o meno di un ente all'interno del registro derivano una serie di agevolazioni fiscali e non. Tra i soggetti chiamati a decidere in merito all'iscrizione al RUNTS troviamo le ONLUS.

Prima di procedere con la trattazione dell'iscrizione al RUNTS e delle conseguenze derivanti da tale scelta, è doveroso ricordare che come stabilito dalla vecchia normativa in materia (D.Lgs. 460/97) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, potevano beneficiare di particolari agevolazioni fiscali e tributarie qualora in possesso di determinati requisiti. L'art. 10 stabiliva infatti che potevano ottenere il riconoscimento di ONLUS quegli enti che prevedevano espressamente:

- a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale.
- b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

- f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità;
- g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo;
- i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Fondamentale per poter beneficiare delle agevolazioni in materia di imposte sui redditi, iva ed altre imposte indirette, era inoltre l'iscrizione all'anagrafe delle ONLUS da perfezionarsi tramite apposita istanza da presentare all'AdE ovvero l'iscrizione all'anagrafe delle ONLUS in quanto "ONLUS di diritto".

Tornando alla trattazione del RUNTS, divenuto operativo dal 23 novembre 2021, quest'ultimo è una tappa obblata per tutti quegli enti, anche ONLUS, che intendono beneficiare delle agevolazioni dettate dal D.Lgs 117/2017. Per potervi accedere sono state però previste diverse procedure a seconda del tipo di ente da iscrivere. Nel caso di ODV e APS, ovvero soggetti iscritti in registri esistenti già prima dell'istituzione del RUNTS, il passaggio a quest'ultimo registro è stato quasi automatico, fatto salvo alcuni casi in cui i rappresentanti legali degli enti hanno dovuto integrare o presentare autonomamente la domanda in quanto la migrazione dei dati non era avvenuta automaticamente.

Per altri soggetti diversi dalle ODV e dalle APS, invece, la procedura è più complessa; fra questi rientrano anche le ONLUS pur se iscritte nell'apposita anagrafe e il cui elenco è presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Le ONLUS sono considerate enti del terzo settore di diritto, ma se intendono transitare al RUNTS devono procedere autonomamente con la domanda di iscrizione. Il perfezionamento di tale iscrizione deve essere fatto necessariamente entro il 31 marzo del periodo successivo al rilascio della prevista autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell'art. 101 comma 10 del D.Lgs 117/2017. Ad oggi, siamo ancora in attesa dell'autorizzazione della CE; presumibilmente la scadenza dovrebbe essere il 31 marzo 2023 qualora la stessa venisse concessa entro il 31 dicembre. In caso contrario, il termine ultimo per l'iscrizione sarebbe il 31 marzo 2024.

Gli enti che otterranno l'iscrizione al RUNTS saranno cancellati dall'Anagrafe delle Onlus. E' doveroso sottolineare che, a seguito della riforma, le procedure di iscrizione all'anagrafe delle ONLUS è cessata a decorrere dal 22 novembre 2021, giorno antecedente all'avvio del RUNTS. Ad ogni modo, la cancellazione dall'Anagrafe delle Onlus a seguito di migrazione nel RUNTS non produrrà alcun effetto in materia di scioglimento e l'ente non sarà obbligato a devolvere il proprio patrimonio in quanto regolarmente transitato nel suddetto registro. **Qualora invece non venisse presentata alcuna domanda di iscrizione al RUNTS, la ONLUS sarà obbligata a devolvere il patrimonio limitatamente a quello realizzato negli esercizi in cui risultava iscritta nell'Anagrafe delle Onlus (patrimonio incrementale).**

La domanda di iscrizione deve essere presentata all'Ufficio del Registro Unico Nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui la Onlus ha la sede legale. La domanda di iscrizione dovrà contenere alcuni elementi ed informazioni generali, quali:

- indicazione della sezione del RUNTS in cui si richiede l'iscrizione;
- denominazione anche con riferimento alle singole tipologie di Enti del Terzo Settore;
- codice fiscale ed eventuale partita IVA;
- forma giuridica;
- sede legale;
- indirizzo di posta elettronica certificata;
- almeno un contatto telefonico;
- eventuali sedi secondarie;
- data di costituzione dell'ente;
- eventuali attività di interesse generale effettivamente esercitate;
- previsione statutaria dell'esercizio di eventuali attività diverse;
- soggetto o soggetti cui l'ente eventualmente aderisce, con relativo codice fiscale;
- generalità del rappresentante legale e degli altri titolari delle cariche sociali statutariamente previste, con indicazione dei relativi poteri e di eventuali limitazioni nonché della data di nomina. Qualora siano presenti organi di controllo e di revisione, all'istanza dovranno essere allegate le dichiarazioni di accettazione, di assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e di possesso dei requisiti professionali;
- eventuale iscrizione al Registro imprese;
- eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille;
- dichiarazione di presunzione di commercialità o non commercialità dell'ente;
- indirizzo del sito internet, se disponibile.

Alla domanda di iscrizione dovranno poi essere allegati una serie di documenti utili alla verifica dei requisiti. Tali documenti sono:

- L'atto costitutivo originario;
- Lo statuto registrato presso l'Agenzia delle Entrate ed eventuali modifiche apportate allo stesso;
- Per gli enti che esercitavano attività da uno o più esercizi, devono essere depositati rispettivamente l'ultimo o gli ultimi due rendiconti consuntivi approvati, ove disponibili, unitamente alla copia dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione degli stessi;
- Una attestazione di adesione alla rete associativa, in caso di affiliazione, rilasciata dal rappresentante legale di quest'ultima.

A questo punto è importante evidenziare i risvolti fiscali e contabili che l'iscrizione al RUNTS determinerebbe.

A livello fiscale, qualora le ONLUS decidano di trasmigrare autonomamente negli ETS ed iscriversi al RUNTS prima dell'entrata in vigore della normati-

va fiscale ovvero prima dell'autorizzazione della Commissione europea, perderanno da subito i vantaggi stabiliti dalla vecchia norma in favore di quelli dell'ente di destinazione scelto. In caso contrario, continueranno ad avere le agevolazioni dettate dalla vecchia normativa in materia.

Inoltre, va precisato che l'iscrizione al RUNTS comporta alcune conseguenze anche in materia contabile. Infatti, con la nota del 5 aprile 2022 n. 5941 del Ministero del Lavoro, sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito all'adozione degli schemi contabili di bilancio definiti dal D.M. 39/2020 per gli enti che si iscrivono al Registro Unico del Terzo settore. Con la nota esplicativa, è stato chiarito che gli ETS di diritto (ODV ed APS) e le Onlus iscritte nell'apposita anagrafe, hanno l'obbligo di adozione dei modelli di bilancio definiti dal D.M. 39/2020 già a partire dall'esercizio 2021, indipendentemente dal momento di iscrizione al RUNTS, a differenza degli altri enti neo iscritti, per i quali l'obbligo di adozione dei modelli di bilancio definiti dal D.M. 39/2020 si configura esclusivamente a seguito dell'avvenuta iscrizione. In aggiunta, le ODV e le APS saranno obbligate a depositare il bilancio 2021 entro 90 giorni dalla data di iscrizione al RUNTS.

Per sintetizzare, di seguito si riporta un estratto della tabella esplicativa degli adempimenti contabili di cui sopra rilasciata dal Ministero del Lavoro con la citata nota:

Tipologia di Enti interessati	Iscrizione al RUNTS	Redazione del bilancio	Deposito del bilancio al RUNTS
Onlus	Possono chiedere l'iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo successivo all'autorizzazione della Commissione UE	Approvano i bilanci di esercizio 2021 e seguenti utilizzando i modelli ex d.m. 39/2020 indipendentemente dal momento dell'iscrizione al RUNTS.	Se iscritti nel 2022: Bilancio 2021: deposito entro il 30/06/22 per gli enti iscritti entro tale data; entro 90 gg. Dall'iscrizione per gli enti iscritti dopo il 30/06/22 se il bilancio 2021 non era allegato alla domanda di iscrizione. Se iscritti nel 2023: Bilancio 2022: deposito entro il 30/06/2023 per gli enti iscritti entro tale data; entro 90 gg. Dall'iscrizione per gli enti iscritti dopo il 30/06/23 se il bilancio 2022 non era allegato alla domanda di iscrizione.

UNGDCEC

L'Organismo di Vigilanza quale baricentro nel sistema dei controlli

Camilla Zanichelli – Consigliere di Giunta UNGDCEC

Daniele Sciardiglia – Presidente della Commissione Responsabilità Amministrativa UNGDCEC

UNGDCEC

La complessità della compliance

L'aumento della complessità del quadro normativo, legato alla proliferazione e all'inasprimento di leggi e regolamenti, ha comportato da un lato l'intensificarsi dei controlli e delle sanzioni comminate da autorità nazionali e sovranazionali e dall'altro la necessità di istituire funzioni aziendali per il governo dei nuovi adempimenti e dei rischi ad essi collegati. Tali rischi, se non correttamente gestiti, potrebbero difatti compromettere - anche irreparabilmente - il raggiungimento degli obiettivi aziendali e la sopravvivenza stessa di società ed enti.

L'introduzione del D.Lgs. 231/01 e la successiva riforma del diritto societario del 2003 avevano comportato un primo forte trend di cambiamento nel disegno dei controlli nell'attività d'impresa, spostando il baricentro verso il monitoraggio costante dell'attività e dei rischi sottesi, alla ricerca dei migliori presidi per la loro mitigazione. In tale contesto di gestione del rischio si è dunque assistito allo stratificarsi di normative - non solo domestiche - che hanno contribuito ad ampliare lo spettro delle analisi dei rischi aziendali.

Oltre alla citata responsabilità amministrativa degli Enti (D.Lgs. 231/2001), tra le normative che interessano la maggior parte delle aziende occorre citare quelle sulla Salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) e quella sui Reati ambientali e sulla Privacy (GDPR), recentemente rinnovata. Tra quelle specifiche, oltre alle regolamentazioni settoriali, vale invece la pena menzionare le normative Antiriciclaggio e quelle Antitrust.

Ancora, nel caso di società a partecipazione pubblica, ancorché sotto la veste giuridica di enti di diritto privato, alle regole generali si affiancano, e spesso si sovrappongono, ricordiamo le normative legate alla lotta alla anticorruzione (L.190/2012), sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013) e il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016).

Non di meno, in caso di società ed enti partecipati da società estere o branch italiane, intervengono nella costruzione dei sistemi di controllo e gestione della

compliance anche normative native dei paesi di origine delle società stesse, solo per citare le principali il *Bribery Act* e il *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA).

Tali regolamentazioni, dunque, non risultano fini a sé stesse, ma s'innestano su un sistema a sua volta retto dai dettami delle normative civile, fiscale e del lavoro.

Lo scenario normativo descritto, oltre a caratterizzare sempre più le tipologie di rischio, ha portato all'introduzione, diretta o indiretta, di numerosi soggetti coinvolti sia nelle verifiche della compliance sia nella gestione dei rischi.

Tra i principali: a) il consiglio di amministrazione, che svolge un ruolo di indirizzo e di valutazione del sistema; b) gli amministratori delegati, cui è delegata la cura del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi; c) il comitato di controllo e rischi, con il compito di supportare, con adeguata attività istruttoria, valutazioni e decisioni del consiglio di amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi; d) il responsabile della funzione di *internal audit*, con il compito di verificare l'adeguatezza ed il funzionamento del sistema di controllo interno dei rischi; e) i ruoli e le funzioni aziendali, con compiti specifici; f) il collegio sindacale, quale organo di controllo.

Analizzando, infine, il sistema di controlli in ottica integrata, ai menzionati soggetti/funzioni occorre aggiungere: a) l'organismo di vigilanza, di cui al D.Lgs. 231/2001¹; b) il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili²; c) il *data protection officer* (DPO); d) il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT); e) il responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP): tali funzioni, ognuna relativamente alle proprie peculiarità, può essere inserita nel secondo e terzo livello di controllo.

La centralità dell'Organismo di Vigilanza

Il D. Lgs. n. 231/01 demanda il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli 231 ad uno specifico Organismo, detto per l'appunto Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. In base alle dimensioni, alla complessità e ai rischi che ne caratterizzano l'attività, società ed enti devono dunque procedere alla nomina di un Organismo di Vigilanza che possa svolgere il proprio ruolo con coerenza ai fini della costante idoneità del Modello 231 nel suo complesso, anche di fronte all'autorità giudiziaria. L' Organismo di Vigilanza, rispetto alla nota classificazione dei livelli di controllo, potrebbe rientrare nel controllo c.d. di terzo livello, avente ad oggetto il riscontro dell'ottemperanza da parte delle funzioni di primo e secondo livello all'autoregolamentazione interna. In tal senso, potrebbe altresì essere inquadrato tra gli organi di controllo cui le funzioni di controllo riportano, dove tale rapporto necessiterebbe di specifica regolamentazione all'interno del modello organizzativo, nella sezione relativa all'Organismo di Vigilanza, e nel regolamento dello stesso per quanto riguarda le modalità operative di gestione dei rapporti.

1 Art. 6 comma 1 D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 231.

2 Art. 154-bis D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Non grava infatti sull' Organismo di Vigilanza un dovere di vigilanza sugli atti gestori o sull'amministrazione, mentre rientrano tra le sue responsabilità la verifica sull'ottemperanza delle funzioni di controllo all'autoregolamentazione interna (protocolli e procedure).

Le considerazioni fatte, sulla scorta di venti anni di dottrina e giurisprudenza, portano a definire il ruolo dell'Organismo di Vigilanza all'interno del sistema ²³¹ non solo per le sue funzioni dirette, ma anche come di vero e proprio controllore indiretto della correttezza dell'attività di vigilanza svolta dai controllori diretti³:

se, da un lato, il proliferare dei controllori di secondo e terzo livello contribuisce all'aumento della professionalità dei soggetti coinvolti, dall'altro le molteplici figure di controllo fin qui introdotte possono comportare una sovrapposizione dei rispettivi ambiti di competenze o la creazione di aree grigie.

Un esempio di sovrapposizione tra il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 è la verifica della rispondenza dell'operare societario ai dettami del D.Lgs. 81/2008 in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Quanto sopra, porta alla considerazione che gli organi di controllo citati debbano operare in un contesto di collaborazione, integrando reciprocamente la propria attività in modo da poter rendere alla società o all'ente il miglior servizio possibile in tema di controllo interno e di sicurezza operativa in riferimento ai rischi aziendali creando un efficiente «Sistema integrato di controlli».

In merito al rapporto tra Organismo di Vigilanza e l'organo di controllo per definizione, il Collegio Sindacale, diviene dunque interessante comprenderne le dinamiche sottese e, in tal senso, giova ricordare come la Legge di stabilità 2012 (L. 183/2011), emanata al fine di introdurre misure dirette a diminuire il carico degli oneri e degli adempimenti amministrativi che gravano su Imprese e Cittadini, avesse introdotto la facoltà per il Collegio Sindacale (o altro organo equivalente, nel caso di adozione di forme di governo societario differenti da quella tradizionale) di svolgere le funzioni dell'Organismo di Vigilanza.

In ottemperanza a detta previsione, anche il D. Lgs. n. 231/2001 era stato aggiornato con il co. 4-bis dell'art. 6, così disciplinato: *“nelle società di capitali il Collegio Sindacale, il Consiglio di sorveglianza e il Comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'Organismo di Vigilanza di cui al comma 1, lett. b)”*, aprendo nei fatti un nuovo modo di interpretare il ruolo dell'Organismo di Vigilanza.

Sin dall'introduzione della citata e prevista sovrapposizione dei ruoli, numerose erano state le palesi reazioni critiche nei confronti dei profili applicativi della norma. Confindustria, in primis, da subito si era esposta con perplessità, indicando quale gap sotteso allo specifico presupposto di Legge la previsione secondo cui i Sindaci stessi potessero rendersi potenziali autori di taluni reati presupposto e citando nel caso specificatamente i reati societari. Banca d'Italia

3 *L'inquadramento dell'OdV nel composito sistema dei controlli societari*, G. Settepassi, 2021 in AODV²³¹.

e ABI, in conseguenza, si erano pronunciate in termini possibilisti, ricordando però come gli Istituti di Credito potessero prevedere la sovrapposizione di ruolo solo dandone adeguata motivazione e sottolineando come tale previsione non potesse in alcun frangente rappresentare un obbligo, bensì sempre e solo una facoltà. Infine, anche l'Associazione degli Organismi di Vigilanza, nel position paper del 23 marzo 2012, aveva profondamente criticato la previsione normativa di specie e l'attribuzione mista dei ruoli, riportando al centro delle considerazioni l'ipotesi di un pesante conflitto d'interessi interno e della possibile carenza dei tratti basilari che raffigurano la professionalità di un Organismo di Vigilanza in contrapposizione all'Organo di controllo.

Nonostante la sovrapposizione tra Organismo di Vigilanza e Collegio Sindacale avesse inizialmente destato scetticismo tra gli addetti ai lavori, dobbiamo tuttavia evidenziare come nel tempo si sia fatto spesso ricorso a questa nomina congiunta, specialmente in società di dimensioni o rischiosità ridotte, nel mero intento di contenimento dei costi sottesi da una parte e di eliminazione della duplicazione di taluni controlli dall'altro.

In tal senso, oggi, trascorsi dieci anni dall'introduzione della previsione, come spesso accade non siamo in grado di delineare un giudizio netto sulla sovrapposizione dei due incarichi, ma è d'uopo valutare caso per caso, soprattutto in considerazione dell'entrata in vigore del Codice della Crisi, che ha posto in capo ai Sindaci ulteriori obblighi di vigilanza e segnalazione.

UNGDCEC

NEWS E APPROFONDIMENTI

Direttiva PIF, le novità per le frodi Iva intra-Ue

Rosanna Acierno,

Il Sole 24 Ore, estratto da “La Settimana Fiscale”, Edizione del 7 dicembre 2022, n. 46, p. 57-60

NEWS
E APPROFONDIMENTI

Con il Dlgs n. 156/2022, in vigore dal 6 novembre 2022, il Governo ha integrato il Dlgs n. 75/2020 di attuazione della cosiddetta “Direttiva PIF” (Ue 2017/1371) recepita in Italia dalla legge n. 117/2019 e relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, apportando ulteriori modifiche al quadro giuridico preesistente in materia di Codice penale, Testo unico doganale, nonché in materia di normativa dedicata alle frodi in agricoltura, di reati tributari e di responsabilità “penale” degli enti secondo quanto stabilito nel Dlgs n. 231/2001.

LOTTA ALLE FRODI UE: QUADRO DI SINTESI

Nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 2022 è stato pubblicato il Dlgs n. 156/2022, che – in attuazione della delega contenuta nell’articolo 31, comma 5, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, e negli articoli 1 e 3 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Legge di delegazione europea) – reca **disposizioni correttive e integrative** del Dlgs n. 75/2020, di attuazione della Direttiva Ue 2017/1371, più comunemente conosciuta come “**Direttiva PIF**” relativa alla **lotta** contro la **frode** che lede gli **interessi** finanziari dell’**Unione europea** mediante il diritto penale.

Alla luce del recentissimo intervento integrativo del Dlgs n. 156/2022, entrato **in vigore il 6 novembre 2022**, vediamo quali sono le principali modifiche da esso apportate, delineando però in via preliminare il quadro di sintesi in cui esse si inseriscono attraverso una compiuta disamina della Direttiva PIF e dei precedenti interventi normativi attuativi.

Con la Direttiva PIF, recepita in Italia dalla Legge n. 117/2019, il nostro Governo è stato, infatti, chiamato ad integrare, tra le altre, le disposizioni del Dlgs n. 231/2001, prevedendo la **responsabilità** delle **persone giuridiche** anche a seguito dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, che non fossero già compresi nel catalogo del predetto decreto.

Così una prima attuazione rispetto a quanto richiesto dall’Unione europea è avvenuta attraverso l’inserimento di alcuni dei più gravi delitti tributari tra i **reati presupposto** della responsabilità degli enti ad opera del Dl n. 124/2019,

convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha introdotto l'articolo 25-quinquiesdecies nel Dlgs n. 231/2007 dedicato proprio ai reati tributari.

Successivamente, è stato emanato il Dlgs n. 75/2020, in vigore dal 30 luglio 2020, con cui sono state formalmente recepite le indicazioni della citata Legge n. 117/2019 e – tra gli altri interventi – sono stati inseriti **nuovi reati** presupposto per le persone giuridiche connessi alla violazione degli interessi finanziari dell'Ue.

Da ultimo, ad integrazione del Dlgs n. 75/2020, il Dlgs n. 156/2022 ha apportato ulteriori modifiche in materia di Codice penale, Testo unico doganale, normativa dedicata alle frodi in agricoltura, reati tributari, responsabilità “penale” degli enti.

LA DIRETTIVA PIF

Emanata con l'intento di proseguire il percorso di **armonizzazione** delle misure in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, iniziato con la Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995 (ratificata in Italia con la Legge n. 300/2000), la Direttiva Ue 2017/1371 (cosiddetta “**Direttiva PIF**”), è stata in gran parte recepita nel nostro Paese mediante la Legge 4 ottobre 2019 n. 117, estendendo di fatto la **perseguibilità** dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione **anche** alle **persone giuridiche**.

In estrema sintesi, con la Direttiva PIF, l'Unione europea invita gli Stati membri:

- ad integrare la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, prevedendo espressamente tale responsabilità anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea che non sono già compresi nel catalogo (chiuso e tassativo) dei reati presupposto;
- a prevedere, sotto il profilo sanzionatorio, la comminazione alle persone giuridiche di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e, in particolare, di sanzioni sia pecuniarie (penali o non penali) che di altre sanzioni di cui all'articolo 9 della medesima Direttiva Ue 2017/1371 in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea. Si tratta, in particolare:
 1. della esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;
 2. della esclusione temporanea o permanente dalle procedure di gara pubblica;
 3. della interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;
 4. dell'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
 5. dei provvedimenti giudiziari di scioglimento;
 6. della chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato;
- ad adottare le misure necessarie a consentire il “congelamento” e la confisca degli strumenti e dei proventi dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea.

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA PIF CON LA LEGGE EUROPEA PER IL 2018 (LEGGE N. 117/2019)

Il Governo è stato, dunque, chiamato a dare attuazione alla Direttiva PIF dedicata alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea.

Così con la Legge n. 117/2019 (cosiddetta “**Legge di delegazione europea 2018**”) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2019 ed in vigore dal 2 novembre 2019, il nostro Paese ha **recepito i principi** contenuti nella Direttiva PIF, impegnandosi ad approvare – entro tre mesi dall'entrata in vigore della Legge di delegazione – un provvedimento ispirato ai seguenti principi generali:

- **individuazione dei reati tributari** vigenti che potessero essere ritenuti **lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea** (essenzialmente, le frodi gravi all'Iva che comportino un'evasione complessiva superiore a dieci milioni di euro);
- **abrogazione** espressa delle norme interne che, per questi reati, stabilissero la **non punibilità** a titolo di tentativo o di concorso di persone nel reato;
- **integrazione** delle disposizioni del Dlgs n. 231/2001, con espressa previsione della **responsabilità amministrativa delle persone giuridiche** derivante dai reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea.

NEWS
E APPROFONDIMENTI

IL DECRETO LEGGE N. 124/2019

Così, proprio in attuazione della Legge n. 117/2019, è stato emanato il Dl n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019 e in vigore dal 24 dicembre 2019, che ha, peraltro, introdotto l'articolo 25-quinquiesdecies nel Dlgs n. 231/2001 dedicato proprio ai **reati fiscali**.

In realtà, molte delle condotte illecite che possono porsi in contrasto con gli interessi finanziari dell'Unione europea, come definiti dagli articoli 3 e 4 della Direttiva PIF, erano già previste nell'ambito della “disciplina 231”.

Basti pensare alla truffa in erogazioni pubbliche, alla malversazione ai danni dell'Unione europea, alla corruzione, al riciclaggio, che ben rispondono a quanto richiesto in relazione alla prevenzione e alla punibilità di talune specifiche condotte descritte dalla Direttiva, o ancora all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua l'appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell'Unione o dai bilanci gestiti da questa ultima, o per suo conto, alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto, nonché alla distrazione di tali fondi o beni per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi (anche in materia di appalti).

Essendo, dunque, l'elencazione dei reati presupposto già molto ricca, le nuove disposizioni normative introdotte hanno riguardato principalmente gli **illeciti tributari**, nonché alcune condotte legate ai reati nei confronti della Pubblica amministrazione.

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 75/2020

È stato, poi, emanato il Dlgs n. 75/2020, in vigore dal 30 luglio 2020, con cui sono state **formalmente recepite** le **indicazioni** della citata Legge n. 117/2019 e inseriti **nuovi reati presupposto** per le persone giuridiche connessi alla violazione degli interessi finanziari dell'Ue.

In particolare, con il Dlgs n. 75/2020 sono state, peraltro, introdotte alcune modifiche al Codice penale inerenti ai reati maggiormente connessi agli interessi finanziari della Unione europea, come:

- il peculato mediante il profitto dell'errore altrui;
- l'induzione indebita a dare o promettere utilità;
- la truffa aggravata.

Sono state, inoltre, previste circostanze **aggravanti** allorché alcune condotte ledano gli interessi finanziari dell'Unione con un danno o un profitto superiore a 100mila euro (articoli 316, 316-ter e 319-quater c.p.), come pure è stato **ampliato** il novero degli **interessi tutelati** a livello internazionale (articoli 322-bis e 640 c.p.).

Nell'ambito del diritto penale tributario è stato previsto un nuovo comma 1-bis nell'articolo 6 del Dlgs n. 74/2000 dedicato al **tentativo**.

In precedenza, tale articolo constava di un unico comma volto a stabilire che i delitti di dichiarazione fraudolenta e infedele non sono comunque punibili a titolo di tentativo.

Con il Dlgs n. 75/2020, l'esclusione **non** opera nei casi in cui gli atti diretti a commettere tali delitti di dichiarazione fraudolenta e infedele (articoli 2, 3 e 4 del Dlgs n. 74/2000) sono compiuti **anche nel territorio di altro Stato membro** dell'Unione europea al fine di evadere l'Iva per un **valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro** (salvo che il fatto integri il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti).

L'intervento più decisivo ha riguardato però l'integrazione delle disposizioni del Dlgs n. 231/2001, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, e in particolare:

- all'articolo 24 del Dlgs n. 231/2001, sono stati introdotti i delitti di frode in pubbliche forniture e di frode in agricoltura ed è stata precisata l'equiparazione dei funzionari dell'Unione rispetto ai reati contro la Pubblica amministrazione;
- all'articolo 25, sono stati inseriti i delitti di peculato e di abuso d'ufficio, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- all'articolo 25-quinquiesdecies, sono stati aggiunti i delitti di infedele dichiarazione, omessa dichiarazione e indebita compensazione, purché siano commessi *“nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”*;
- viene inserito l'articolo 25-sexiedecies in materia di contrabbando.

In particolare, all'articolo 24 del Dlgs n. 231/2001, sono state introdotte due nuove fattispecie:

- il **delitto di frode nelle pubbliche forniture** di cui all'articolo 356 c.p.

che punisce la condotta di chi commette una frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali concernenti di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

- il **reato di frode in agricoltura** di cui all'articolo 2 della Legge n. 898/1986 che concerne la condotta di chi, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Inoltre, per quanto concerne i reati di malversazione a danno dello Stato, indebita percezione delle erogazioni pubbliche, truffa aggravata e frode informatica (di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter c.p.) – fattispecie già incluse nel citato articolo 24 del Dlgs 231/2001 – viene specificamente chiarito che l'Unione europea è equiparata alla nozione di **ente pubblico**.

NEWS E APPROFONDIMENTI

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 156/2022

Da ultimo, il Dlgs n. 156/2022, in vigore dal 6 novembre 2022, ha **integrato** il Dlgs n. 75/2020, apportando **ulteriori modifiche** in materia di Codice penale, Testo unico doganale, normativa dedicata alle frodi in agricoltura, reati tributari, responsabilità "penale" degli enti.

In particolare, con l'articolo 1 viene ampliato ulteriormente l'ambito dell'articolo 322-bis c.p., includendo l'**abuso d'ufficio** (articolo 323 c.p.) tra le fattispecie che possono trovare applicazione anche nei confronti di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Nell'articolo 2 sono stabilite alcune integrazioni in materia di **contrabbando**, stabilendo nell'articolo 301 del Dpr 43/1973 che, quando non è possibile procedere alla confisca diretta, è ordinata la **confisca** di somme di danaro, beni e altre utilità **per un valore equivalente**, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

Con l'articolo 3, la confisca per equivalente viene estesa anche alla fattispecie che punisce l'indebita percezione mediante esposizione di dati o notizie falsi, di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Infine, rilevante è l'intervento proposto in materia di **diritto penale tributario** attraverso l'articolo 4.

Come innanzi accennato, con il Dlgs n. 75/2020 era stato inserito il nuovo comma 1-bis nell'articolo 6 del Dlgs n. 74/2000.

Tale articolo constava precedentemente di un unico comma volto a stabilire che i delitti di dichiarazione fraudolenta e infedele non sono comunque punibili a titolo di tentativo.

Dal 2020 è stata prevista l'**ammissibilità del delitto tentato** per alcuni reati **dichiarativi**, quali quelli disciplinati dagli articoli 2, 3 e 4 del Dlgs n. 74/2000, quando siano compiuti **anche nel territorio di altro Stato membro dell'Ue**, al fine di evadere l'Iva per un **valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro** (salvo che il fatto integri il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti).

Con l'articolo 4, il testo viene ora riformulato in alcuni termini, con l'obiettivo principale di renderlo maggiormente aderente alla Direttiva PIF con specifico riferimento alla corretta individuazione del profilo di **"transnazionalità unionale"**.

Così, ad esempio, invece di *"territorio di altro Stato membro dell'Unione europea"*, si parla di *"ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea"*.

Si è altresì provveduto a rendere più esplicita la portata della clausola di salvezza di cui al comma 1-bis (*"salvo che il fatto integri il reato previsto dall'articolo 8"*), chiarendo che, per i delitti di dichiarazione fraudolenta (di cui agli articoli 2 e 3 del Dlgs n. 74/2000), la punibilità a titolo di tentativo opera unicamente *"fuori dei casi di concorso"* in detto reato, ovvero allorquando il solo potenziale utilizzatore di documenti o fatture per operazioni inesistenti non concorra già con l'emittente secondo le regole generali di cui agli articoli 110 e seguenti c.p., come riconosciuto dal prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Infine, si ricorda che il Dlgs n. 75/2020 aveva ampliato il catalogo dei reati **presupposto** per le **persone giuridiche** previsto dal Dlgs n. 231/2001, includendo – a determinati requisiti e soglie – i reati di infedele od omessa dichiarazione, di indebita compensazione, nonché i reati di contrabbando.

Ora con l'articolo 5, il Dlgs n. 156/2022 interviene ulteriormente sulla previsione dell'articolo 25-quinquiesdecies, comma 1-bis del Dlgs n. 231/2001, precisando che l'ambito applicativo dei reati di dichiarazione infedele od omessa e di indebita compensazione per le persone giuridiche è quello di *"sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea"*.



Top24 Fisco, l'innovativa soluzione per il professionista del fisco.

Top24 Fisco è il sistema informativo fiscale più **ricco**, **intuitivo** e **intelligente**. Non solo una banca dati che integra **tutte le fonti del Gruppo 24 ORE** nella versione **Gold**, ma un **Assistente virtuale** con la versione **Platinum Ai**, dotato di intelligenza artificiale che permette di rispondere rapidamente a domande complesse in modo naturale, semplice e veloce. Scegli la formula che darà valore aggiunto al tuo lavoro.

Scopri di più su: **top24fisco.it**

